



TRIBUNALE DI LUCCA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 4610/2023 R.GNR  
N. 3594/2023 R.G. G.I.P.

ORDINANZA  
CHE DISPONE L'ARCHIVIAZIONE  
- ART. 409, 410 C.P.P. -

Il giudice per le indagini preliminari,

vista la richiesta di archiviazione presentata dal p.m. nel procedimento penale indicato in epigrafe, nel quale sono state svolte indagini preliminari nei confronti di VANNACCI ROBERTO per il reato di cui all'art. 595, 604 ter c.p.;

vista l'opposizione a tale richiesta presentata dalla p.o., a seguito della quale il giudice ha fissato udienza in camera di consiglio, all'esito della quale si è riservato; la difesa dell'indagato ha depositato memoria; entrambe le difese hanno effettuato produzioni documentali; a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale, deve essere disposta l'archiviazione del procedimento;

ed invero, il giudice condivide il contenuto ampio e convincente della richiesta del p.m. di archiviazione, da intendersi in questa sede interamente richiamato e trascritto onde evitare inutili ripetizioni, in quanto frutto di una lettura accurata degli atti, in particolare della pubblicazione di cui si discute, esaminata non solo quanto alle affermazioni di cui alle pagg. 110-111 oggetto specifico di querela, ma nel più ampio contesto in cui esse si inseriscono, al fine di poter ricostruire in maniera quanto più fedele possibile il pensiero dell'autore dello scritto e, in tal modo, di giungere alla condivisibile conclusione circa la portata non offensiva/diffamatoria delle frasi in questione, anche sotto il profilo della carenza dell'elemento soggettivo del contestato reato; si tratta di frase – quella relativa a Paola Egonu - che ben può essere valutata come impropria e inopportuna, anche in merito al riferimento (che appare ingiustificato) ad una specifica persona, quella appunto della p.o., che legittimamente si è doluta di essere stata chiamata in causa; non risulta tuttavia emergere un superamento del limite della continenza che possa dirsi indicativo della volontà, da parte dell'indagato, di offendere gratuitamente la reputazione della p.o., di denigrarla, di sminuirne il valore, di portare un attacco indebito alla persona; ciò, a parere del giudice, non consente di fondare una ragionevole previsione di condanna in un eventuale giudizio;

ritenuto, inoltre e di conseguenza, che non debba darsi corso alla richiesta dell'opponente di svolgere le indagini indicate nell'atto di opposizione, in quanto tali indagini non appaiono – ad avviso del giudice, alla luce di quanto sopra evidenziato – esperibili con profitto ed utilità concreta, tale da poter condurre ad una diversa valutazione in ordine alla sostenibilità dell'accusa in giudizio; di modo che un eventuale processo penale non potrebbe che avere prospettive non favorevoli per la p.o., nel senso di non poter determinare ragionevoli prospettive di condanna;

ritenuto, in conclusione, che debba essere accolta la richiesta di archiviazione del procedimento de quo avanzata dal p.m.;

1

P. Q. M.

visti gli artt. 409 e 410 c.p.p.,


rigetta l'opposizione presentata dalla persona offesa e decreta l'archiviazione del presente procedimento, ordinando la restituzione degli atti all'ufficio del p.m..

Si autorizza, fin da ora, la visione degli atti e il rilascio di copie a richiesta degli interessati.

Si comunichi.

Lucca, 14.6.2024.

Il giudice per le indagini preliminari  
dr. Alessandro Dal Torrione



Depositato in cancelleria

Lucca

17/06/2024

L'ASSISTENTE SCARICARIO  
BARDINI INTERNA

